

contro valute d'oro e d'argento, se ne saranno stati preliminarmente facoltati dal ministro delle finanze per mezzo della direzione generale del tesoro, cui poscia ne renderanno immediato conto.

Art. 9.

L'importo degl'interessi di detti biglietti che sarà esatto per conto del tesoro della nazione, dovrà impiegarsi all'acquisto ed alla consecuzione di equivalenti cartelle del debito pubblico. E ciò fino a che gli stessi fondi non avranno raggiunto il corso normale della pari.

Di questa operazione il ministro delle finanze sarà tenuto renderne ragione al Parlamento alla fine di ciascun semestre.

Art. 10.

Salvo legge contraria del Parlamento, il corso obbligatorio dei detti biglietti dovrà cessare con tutto l'anno 1877 ammortizzandoli prima, a misura che ne cesserà il bisogno.

TITOLO SECONDO.

Art. 11.

Ad agevolare come a limitare il tempo di siffatta straordinaria misura finanziaria, unicamente ridotta a migliorare la situazione economica del paese, a potere meglio svolgere le risorse rurali ed industriali, a fare sensibilmente migliorare col lavoro e con la possidenza la condizione del proletario, e così anche la causa prima del disordine morale e materiale tuttora lamentato in talune provincie del regno, a datare dal 1° luglio 1867, saranno censiti tutti gli stabili rurali di proprietà demaniale fino a questa data rimasti invenduti, o non stati ipotecati, e che furono o saranno legalmente devoluti alla nazione in qualsiasi modo e tempo.

Art. 12.

I detti stabili, divisi possibilmente in piccoli lotti, per forma che possa parteciparne il maggior numero delle classi più bisognose, a cura delle Giunte municipali dei comuni in cui trovansi situati, assistite da agrimensori che ne formeranno così pure la perizia di accordo coi delegati demaniali, verranno posti nei modi soliti in vendita all'asta pubblica e deliberati al migliore offerente fra coloro che saranno stati accertati d'appartenere a famiglie povere e ad un tempo laboriose, in apposite note nominative preliminarmente deliberate ed autenticate dal Consiglio o dai Consigli comunali aventi diritto per compossesso ed ubiquità di territorio.

Da queste note dovranno essere unicamente escluse le persone notoriamente oziose per vizi incorreggibili, epperò incapaci di soddisfare all'obbligo che si assumerebbero di ben coltivare ed economizzare sulle terre che loro verrebbero cedute, il capitale e gli oneri imposti dalla presente legge ai deliberatari.

Art. 13.

Onde possano i Consigli comunali far diritto ai giusti reclami che potessero per dimenticanza ed altri ammissibili motivi le dette note ingenerare, saranno pubblicate per due domeniche consecutive nei soliti siti in ciascun comune fissati per le ordinarie pubblicazioni.

Dovranno essere inoltre tenute visibili per quindici giorni nella sala comunale dalle ore dieci antimeridiane alle quattro pomeridiane.

Art. 14.

Non saranno più ammessi a licitare per un secondo lotto i capi delle famiglie bisognose cui ne sia già stato deliberato un primo. Nè a cotali piccoli lotti, unicamente riservati a migliorare la condizione delle classi povere, potranno essere ammessi a licitare le persone già notoriamente benestanti, le quali potranno però concorrere all'acquisto delle grandi tenute di difficile o pregiudicievole divisione, cui le stesse persone facoltose ne offrano un prezzo superiore a quello stato peritato.

Art. 15.

I deliberatari di detti censi oltre le tasse dirette ed indirette di cui si troveranno o saranno gravati alla ragion comune gli acquistati stabili, corrisponderanno allo Stato, sui valori dovutigli, un annuo interesse del due e mezzo per cento le classi povere, del cinque le altre.

Le prime pagheranno il capitale in venti rate annuali a cominciare dal terzo anno dell'ottenuto possesso; le seconde in dieci uguali dal dì dell'acquisto.

I prodotti di questi introiti serviranno ad ammortizzare la carta-moneta creata con questa legge.

Art. 16.

I pagamenti che verranno anticipati dagli acquirenti per due o più annate prima della scadenza delle rate, non compresa quella dell'anno in corso, godranno di uno sconto del dieci per cento;

Del quindici quelli che si solveranno in rogito.

Art. 17.

Dopo il lasso di dieci e venti anni come sopra fissati per i pagamenti, gli stabili demaniali, stati censiti in forza della presente legge, cadranno nell'assoluto libero dominio dei rispettivi possessori che li avranno intieramente pagati.

Per contro l'amministrazione demaniale promuoverà giuridicamente la spropriazione degli stessi beni stabili contro coloro i quali non abbiano regolarmente soddisfatto ai carichi assuntisi verso lo Stato, scaduta che sarà, dopo formale ingiunzione, una seconda mora di sei mesi.

Sarà però in tal caso restituita agli espropriati, dalla finanza dello Stato, la metà delle rate che già avessero soddisfatto, nè potranno essere privati delle derrate e dei frutti, raccolti o pendenti, dell'anno in corso, come neppure del bestiame e degli utensili che